

LEGGE REGIONALE 6 aprile 1999, n. 14.

Contributo regionale straordinario per l'integrazione di borse di studio regionali concesse agli studenti degli atenei veneti nell'anno accademico 1997/1998.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

Articolo 1

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di lire 1.500.000.000, al fine di integrare le borse di studio regionali erogate agli studenti in sede, degli Atenei veneti, nell'anno accademico 1997/1998, a valere sul bilancio di previsione per l'esercizio 1999.

Articolo 2

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificabili in lire 1.500 milioni per l'anno 1999, si fa fronte mediante prelevamento, dello stesso importo, in termini di competenza e di cassa, di pari importo dal capitolo n. 80210 denominato «Fondo globale spese correnti», partita n. 9, iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per l'esercizio 1999 e contemporanea istituzione, nel medesimo stato di previsione della spesa, del capitolo n. 71228, denominato «Contributo straordinario per borse di studio regionali agli studenti degli atenei veneti», con lo stanziamento di lire 1.500 milioni in termini di competenza e di cassa.

Articolo 3

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 6 aprile 1999

Galan

Dati informativi concernenti la legge regionale 6 aprile 1999, n. 14

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo.

Pertanto, si declina da ogni responsabilità conseguente da eventuali errori contenuti nei singoli elaborati o che potessero derivare da indicazioni non conformi ai testi di riferimento.

Per comodità del lettore e per facilitare la ricerca dei contenuti della legge regionale 6 aprile 1999, n. 14, qui di seguito sono pubblicati a cura del direttore:

- 1 - Indice degli articoli;
- 2 - Procedimento di formazione della legge regionale;
- 3 - Relazione al Consiglio regionale;
- 4 - Stanziamento in bilancio per il 1999.
- 5 - Struttura responsabile degli adempimenti procedimentali.

1. Indice

Articolo 1

Articolo 2

Articolo 3

2. Procedimento di formazione della legge regionale 6 aprile 1999, n. 14

- La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Cesare Campa, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 5 maggio 1998, N. 11/ddl;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 11 maggio 1998, dove ha acquisito il n. 425 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alle commissioni consiliari 1ª e 6ª in data 14 maggio 1998;
- La 6ª commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 19 novembre 1998, presentandolo all'assemblea consiliare unitamente alla prescritta relazione, ai sensi dell'art. 24 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456;
- Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Paolo Scavelli, ha esaminato e approvato a maggioranza il progetto di legge con deliberazione legislativa 24 febbraio 1999, n. 1911;
- La deliberazione legislativa è stata inviata al Commissario del Governo in data 1º marzo 1999;
- Il Commissario del Governo, con nota 29 marzo 1999, n. 497/21107, ha trasmesso copia della deliberazione legislativa munita del visto di cui al 1º comma dell'art. 127 della Costituzione, con il consenso del Governo della Repubblica alla dichiarazione d'urgenza.

3. Relazione al Consiglio regionale

Signor Presidente, colleghi consiglieri,

L'erogazione di borse di studio agli studenti meritevoli e privi di mezzi, costituisce un intervento volto ad attuare il diritto allo studio nelle Università, secondo i dettami dell'articolo 34 della Costituzione, che la Regione esercita in base alla legge regionale 7 aprile 1998, n. 8, della legge-quadro nazionale 2 dicembre 1991, n. 390 e del DPCM 30 aprile 1997.

In particolare, è interessante osservare come la legge-quadro n. 390/1991, delineando gli ambiti operativi in questa materia, rispettivamente dello Stato, delle Regioni, e delle Università, abbia previsto espressamente che la Regione deve autonomamente determinare le quote dei fondi regionali da destinarsi annualmente all'erogazione di borse di studio.

A partire dall'anno accademico 1996/1997, con l'entrata in vigore della legge regionale 18 giugno 1996, n. 15 che ha istituito la tassa regionale per il Diritto allo studio universitario, il fondo della Regione Veneto per borse di studio risulta costituito dal gettito della tassa regionale all'uopo versata dagli studenti.

La normativa vigente consente, però, alle Regioni di destinare a borse di studio anche risorse finanziarie eccedenti il gettito della tassa per il Diritto allo studio universitario. Al riguardo, vale la pena di segnalare che le politiche delle Regioni a sostegno dell'istituzione universitaria si stanno muovendo proprio in questa direzione.

Anche alla luce di quanto sopra, considerato che nella fase in atto di sperimentazione delle nuove disposizioni dettate dal DPCM 30 aprile 1997 in materia di uniformità di trattamento nel Diritto allo studio universitario, si sono manifestati problemi interpretativi in ordine all'importo complessivo delle borse di studio spettanti agli studenti in sede (in dipendenza di ciò si è di fatto incrementato il numero delle borse di studio erogate), si ritiene opportuno prevedere un contributo straordinario regionale, quale risorsa finanziaria integrativa rispetto a quella derivante dal versamento della tassa regionale prevista. Ciò al fine di garantire a tutti gli studenti risultati vincitori nell'anno accademico 1997/1998, il diritto acquisito all'ottenimento del beneficio, nella sua pienezza.

La manovra succitata consente, pertanto, di ampliare lo sforzo fatto dalla Regione per la realizzazione del diritto allo studio universitario. Inoltre, l'ulteriore destinazione di fondi regionali a borse di studio è stata anche valutata positivamente, in sede di assegnazione della quota parte del fondo integrativo statale di cui al DPCM 28 luglio 1997, ponendo così la nostra Regione in situazione di vantaggio relativo.

La Sesta Commissione, all'unanimità, ha espresso parere favorevole, al disegno di legge proposto dalla Giunta.

4. Stanziamento in bilancio per il 1999

- Capitolo 71228 L. 1.500 milioni
"Contributo straordinario per borse di studio regionali
agli studenti degli atenei veneti"

5. Struttura responsabile degli adempimenti procedurali:

- Direzione regionale attività formative